

## **Corte di Assise - Ricomprendente più circondari di tribunale**

*(Risposta a quesito del 11 febbraio 1998)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'11 febbraio 1998, ha adottato la seguente delibera:

"vista la **nota n. 1757 del 3.12.97 con la quale il dott. Michele SALVIA, presidente del Tribunale di Chieti, chiede di conoscere** se nei casi in cui la Corte di Assise comprenda più circondari di Tribunale essa possa essere composta da magistrati togati provenienti da altro circondario ricorrendo agli istituti dell'applicazione e della supplenza e se possa procedersi ad applicazioni anche di personale amministrativo;

- rilevato che l'art. 2 D.P.R. 30.8.51 n. 757 così come modificato dalla legge 21.2.84 n. 14 in tema di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzioni delle sedi di Corte di Assise prevede che il numero delle Corti di Assise, quello delle Corti di Assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari sono stabiliti nella tabella N allegata al decreto, che tale tabella istituisce la sede di convocazione della Corte di Assise a Chieti per i Tribunali di Chieti e Pescara;

- rilevato che anche in relazione alla costituzione delle Corti di Assise può ricorrersi alle applicazioni e alle supplenze rappresentando tali istituti i principali strumenti cui si può far ricorso per attenuare gli inconvenienti derivanti dalla rigidità delle regole costituzionali che limitano la mobilità dei magistrati;

- rilevato, inoltre, che la circolare sulla formazione delle tabelle approvata da questo Consiglio in data 15.5.97 al par. T punto 1 prevede espressamente che la disciplina generale delle applicazioni e delle supplenze si estende anche alle Corti di Assise, avendo tale ufficio perso la natura di organo giurisdizionale autonomo ed essendo una mera articolazione del Tribunale; che l'applicazione in tali uffici comportando l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, implica di regola una variazione tabellare ed alla stessa occorrerà procedere anche in caso di applicazione alla Corte di Assise di magistrati provenienti da altri uffici; che è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente nello stesso collegio di Corte di Assise e che infine a tale ufficio possono essere inviati in applicazione e supplenza anche pretori;

- considerato che alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la Corte di Assise istituita presso il Tribunale di Chieti può essere composta anche da magistrati togati di altro circondario con ricorso all'istituto dell'applicazione e della supplenza apportando in tal caso le necessarie variazioni tabellari;

- ritenuto infine che anche in relazione al personale amministrativo possono essere disposte dal Presidente della Corte di Appello le applicazioni che si rendono necessarie, tenuto conto delle esigenze e della funzionalità degli uffici;

delibera

di rispondere al quesito nei sensi di cui in premessa".